

REGOLAMENTO  
PER LE CONCESSIONI  
DI CUI ALL'ART. 12  
LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

. APPROVATO IL 15/01/1991 D.C.C. M. 5

**CAPO I**  
**CRITERI GENERALI**

**Art. 1**

Il presente regolamento disciplina criteri e modalità di concessione di sovvenzioni contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ad enti pubblici e privati ai sensi dell'art. 12 legge 7-8-1990, n. 241.

**Art. 2**

Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate a domanda degli Interessati, indirizzata al Sindaco e/o all'Assessore competente, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività: cultura, pubblica istruzione, sport e tempo libero, artigianato, assistenza, opere attinenti al culto e manifestaz. religiose, assistenza.

Per quest'ultimo settore, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificamente anche quelle contenute nel successivo capo II.

**Art. 3**

Le domande degli interessati dovranno essere prodotte in carta semplice (o su modello predisposto dall'Amministrazione) e dovranno contenere le esatte generalità del richiedente, il tipo di concessione richiesta, le notizie e informazioni utili ai fini di una corretta valutazione da parte della apposita Commissione di cui all'art. 5.

**Art. 4**

A tale scopo il Comune, oltre che valersi dei propri organi e uffici, potrà richiedere informazioni ad altri uffici ed Enti al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione.

**Art. 5**

Le domande verranno prese in esame dalla Giunta Comunale che dovrà verificare la compatibilità finanziaria e se lo riterrà opportuno potrà essere suffragata dal parere della Commissione Comunale per l'assistenza.

#### Art. 6

Se piu' soggetti concorrono alle concessioni di cui all'art. 1 nell'ambito dello stesso servizio e/o attivita', cosi' come indicate all'art. 2, la Giunta Comunale dovra' procedere alla formulazione di una graduatoria individuando preliminarmente criteri di valutazione oggettivi a seconda della natura della concessione.

La graduatoria formulata dalla Giunta Comunale, sara' esposta all'Albo Pretorio per giorni quindici e contro di essa gli interessati potranno presentare ricorso al Sindaco entro dieci giorni dal termine della pubblicazione.

Qualora le ragioni adottate dal ricorrente non appaiono manifestamente infondate, il Sindaco o l'Assessore competente potra' disporre un supplemento di indagine e rimettere alla Giunta che decide in via definitiva.

#### Art. 7

La Giunta Comunale riferisce annualmente al Consiglio Comunale sulla propria attivita' presentando, a consuntivo un rendiconto delle concessioni operate e specificando natura e consistenza delle stesse.

#### Art. 8

Le concessioni dovranno essere coerenti con gli indirizzi politico-amministrativi dell'Ente, che in materia dovranno esplicitamente risultare dalla relazione previsionale programmatica al bilancio di previsione che la Giunta Comunale è tenuta a redigere annualmente, congiuntamente allo schema di bilancio da sottoporre poi all'approvazione del Consiglio Comunale.

#### Art. 9

In sede di prima applicazione gli indirizzi politico-amministrativi, congiuntamente alla individuazione dei servizi e/o aree di attività di cui all'art. 2, potranno essere approvati contestualmente al presente regolamento.

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA ASSISTENZIALE

#### Art. 10

L'erogazione dell'assistenza generica fa riferimento a quei cittadini del territorio comunale che vengono a trovarsi in condizioni di particolare indigenza economica, sia per motivi contingenti che per situazioni connesse al loro stato permanente.

#### Art. 11

L'assistenza di cui al presente regolamento si può estrinsecare in sussidi in denaro («una tantum» o continuativi) o in altre forme ritenute consone alle particolari esigenze del richiedente (mensa, fornitura indumenti, combustibili riscaldamento, ecc.).

Le forme di assistenza qui disciplinate sostituiscono quelle che venivano erogate specificatamente dall'ex E.C.A. e I.P.A.B. (soppressi ai sensi del D.P.R. n. 616/77).

L'assistenza concerne anche gli inabili indicati negli articoli 154 e 155 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

#### Art. 12

Nei casi sopraindicati il Comune deve prima provvedere a diffidare gli eventuali congiunti dei soggetti di cui trattasi a prestare gli alimenti secondo quanto prevedono le norme di diritto civile, promuovendo tutte le azioni atte a salvaguardare l'interesse degli inabili.

#### Art. 13

Non possono costituire elemento di discriminazione nel riconoscimento dell'intervento assistenziale, l'età, il sesso, la religione, le idee politiche, l'ambito sociale.

#### Art. 14

Nell'erogazione del tipo di assistenza va tenuto conto, in primo luogo, delle specifiche richieste dell'indigente, e solo se particolari ragioni di ordine economico e sociale facciano prevalere un altro orientamento, dovrà essere adottata altra forma assistenziale.

#### **Art. 15**

Le domande degli interessati di cui all'art. 3, dovranno essere integrate da notizie sulla composizione del nucleo familiare e dei parenti più prossimi eventualmente tenuti all'assistenza ai sensi del Codice Civile.

I richiedenti che beneficino comunque di un trattamento pensionistico dovranno indicare l'esatto ammontare mensile dell'assegno e il tipo di pensione in godimento.

#### **Art. 16**

La Commissione per l'assistenza, qualora le notizie indicate nella domanda e le informazioni attinte attraverso i vari organi non siano ritenute sufficienti, può richiedere un supplemento di istruttoria al fine di pervenire ad ulteriori elementi integrativi di giudizio.

#### **Art. 17**



Le decisioni della Commissione sulla richiesta di intervento assistenziale vengono comunicate agli interessati con note formali.

#### **Art. 18**


L'erogazione dell'assistenza in forme diverse dalla corresponsione di sussidi in denaro, deve contenere i termini precisi (luogo, tempo e quantità), nei quali l'interessato potrà usufruire dell'intervento sociale (mense, indumenti, combustibile, ecc.).

Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 5 del 15/1/1991  
Li 15/1/1991

Il Capo dell'Amministrazione




Il Segretario



### I PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente dal 1/2/91 al 15/2/91  
senza opposizione.

SAZZANO, li 1/2/1991



Il Segretario





Approvato dal Comitato Regionale di Controllo il 06/02/1991 al n. 651

SAZZANO, li 25/02/1991

### II PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni dal 26/02/91 al 12/3/91

Visto: Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario




Entrato in vigore il 13/3/1991

Inserito nella raccolta dei regolamenti dell'Ente il 13/3/1991

Li 13/3/1991

Visto: Il Capo dell'Amministrazione



Il Segretario



Approvato dal Consiglio dell'Ente con deliberazione n. 5 del 15/1/1991



Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]



IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

[Signature]

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che il presente verbale  
E' STATO PUBBLICATO in copia all'albo pretorio dal 1 FEB. 1991  
al 15 FEB. 1991 e che contro tale deliberazione NON  
venne presentata a questo Ufficio opposizione.

Il, 16 FEB. 1991



IL SEGRETARIO

[Signature]

Questa deliberazione, pervenuta al CO.RE.CO. il 06/02/91  
prot. n. 621 e' divenuta oggi esecutiva.

Il, 25/02/91



IL SEGRETARIO

[Signature]

65303/62890 - Cod. Fisc. e Part. I.V.A. 00465090066

COMUN

PROVINCIA DI ALESSANDRIA - REGIONE PIEMONTE - PIAZZA RISORGIMENTO, 6 - TEL. 05303762890